

N.9/2020

Oggetto: liquidazione dei beni ex art.14 ter L.3/2012.

TRIBUNALE DI LUCCA

Sezione fallimentare

Il giudice designato,

letto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 14 ter L. 3/2012 in data 28-09-2020 da RIPA-MONTI PENELOPE;

esaminata l'attestazione ai sensi dell'art. 14 ter comma III dei professionisti designati dall'OCC di Lucca dr. Lucca Musso e Carlo Ricci;

osservato che la ricorrente chiede la liquidazione del suo patrimonio costituito: a) da un bene mobile registrato (autovettura Citroen tg. DR558XJ); b) dai redditi mensili derivanti dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorrente con l'Azienda USL Toscana Nord-Ovest, rapporto da cui la ricorrente percepisce un reddito annuale netto di euro 16.250,00, comprensivo di mensilità aggiuntive;

considerato che l'apertura della procedura di liquidazione, secondo l'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale preferibile, determina la cessazione (ex nunc) degli effetti della cessione del quinto dello stipendio; che, analogamente, essa determina la cessazione (ex nunc) degli effetti dell'assegnazione del quinto dello stipendio effettuata in sede esecutiva (espropriazione presso terzi);

ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter cit., e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

P.Q.M.

- dichiara aperta la procedura di liquidazione di PENELOPE RIPAMONTI (C.F. RPM-PLP69A64F205I), e per l'effetto:

-a) nomina liquidatore il dr. Luca Musso;

-b) dispone che, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, e che cessino gli effetti sia della cessione del quinto dello stipendio a favore di Fides SpA, sia del provvedimento di assegnazione di crediti emesso a favore di Sigla srl (la cessione del quinto dello stipendio e il provvedimento d'assegnazione dei crediti sono meglio individuati nel ricorso e nei documenti ad esso allegati);

- c) dispone la pubblicazione della domanda e del presente decreto nell'apposita area dedicata ai piani di composizione da sovraindebitamento della CCIAA di Lucca nonché sul sito internet del Tribunale di Lucca;

- d) ordina la trascrizione del decreto a cura del liquidatore quanto al bene mobile registrato;

- e) autorizza la ricorrente ad utilizzare l'autovettura sino al momento in cui non sarà oggetto di liquidazione a favore di terzi;

- e) autorizza la ricorrente a trattenere dal reddito di lavoro dipendente, per il suo mantenimento e quello della sua famiglia (convivente disoccupato), la somma di euro 900 mensili, destinando la quota di reddito eccedente tale importo per il prossimo quadriennio al soddisfacimento dei creditori.

Lucca, 15/09/2020.

Il Giudice designato
Carmino Capozzi



TRIBUNALE DI LUCCA
Depositato in Cancelleria
Lucca, il 14 OTT. 2020
IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUD.
Mauro Martini

